

APPOSIZIONE DEI SIGILLI E DELEGA AL NOTAIO

Approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 23/10/2017

Lo studio in sintesi (Abstract): *Lo studio analizza la problematica della legittimità della delega giudiziale al notaio al compimento dell'attività di sigillazione. Rilevato il distinguo tra le due fasi in cui si articola il procedimento di apposizione dei sigilli, sulla scorta delle disposizioni normative di riferimento, delle disposizioni di carattere più generale, nonché sul piano di ordine sistematico, si perviene ad affermare la delegabilità al notaio, da parte del giudice, al compimento dell'attività di materiale apposizione dei sigilli, la quale, nella prospettiva accolta, rappresenta un'ulteriore espressione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 1 della legge notarile, del ruolo del notaio quale interlocutore privilegiato del giudice ove sussistano spazi di operatività per il ricorso alla delega di attività giurisdizionali (nella specie attività di giurisdizione in senso ampio). Infine, si delineano le attività che il notaio concretamente compie nel procedere alla materiale apposizione di sigilli nonché i limiti che incontra.*

Sommario: 1. Premessa – 2. La duplice fase del procedimento di apposizione dei sigilli – 3. La delegabilità al notaio dell'attività di sigillazione - 4. Attività da compiersi da parte del notaio delegato (problematiche e limiti).

1. Premessa

Il presente studio prende spunto da un provvedimento giudiziale avente ad oggetto la delega al notaio al compimento dell'attività di apposizione dei sigilli e si ripropone di verificare la legittimità di una delega giudiziale avente un siffatto contenuto, nonché, ove ritenuta legittima, di guardare all'attività da compiersi da parte del notaio, tanto sotto il profilo della delimitazione dei relativi confini, quanto sotto il profilo della individuazione/risoluzione delle relative problematiche.

2. La duplice fase del procedimento di apposizione dei sigilli

L'apposizione dei sigilli consiste, come autorevolmente affermato, nella pubblica assunzione della custodia dei beni ⁽¹⁾ e rinviene la sua disciplina procedimentale nel capo II del titolo IV del libro IV del codice di procedura civile, in cui si prevede la chiusura dei locali e dei beni mobili al fine precipuo di assicurare la custodia, da parte dell'autorità giudiziaria, di un patrimonio mobiliare che

corra il rischio, altrimenti, di essere disperso per la mancanza, assenza, incapacità del titolare oppure quando quest'ultimo sia stato dichiarato fallito ⁽²⁾.

Pur non volendo entrare, in questa sede, nel controverso inquadramento del procedimento in esame (nell'ambito della tutela cautelare ⁽³⁾, della volontaria giurisdizione ⁽⁴⁾ o ancora della tutela camerale ⁽⁵⁾), è comunque possibile affermare che lo stesso si compone di due distinte fasi ⁽⁶⁾.

La prima fase, di prerogativa esclusiva del giudice, concerne la verifica dei presupposti di cui agli artt. 752 ss. ⁽⁷⁾, all'esito della quale il giudice dispone il compimento degli atti idonei a realizzare la cautela in discorso.

La seconda fase (di sigillazione) si sostanzia nella chiusura dei locali o contenitori in cui si trovano i beni mobili da conservare, mediante l'applicazione di un segno distintivo, con lo scopo di impedire la sottrazione attraverso l'effrazione, oltre che di consentirne l'identificazione ⁽⁸⁾.

Comunemente si afferma che quest'attività, in concreto, è svolta dal cancelliere ⁽⁹⁾, il cui ruolo in questa procedura è in effetti testimoniato (non da una disposizione specifica ma) da alcune delle norme che disciplinano il procedimento medesimo, quali segnatamente gli artt. 761 c.p.c. (secondo cui il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli) ⁽¹⁰⁾, 756 c.p.c. (secondo cui le chiavi delle serrature sulle quali sono apposti i sigilli devono essere custodite dal cancelliere) e 769, n. 1, c.p.c. (secondo cui il cancelliere consegna al notaio che deve procedere all'inventario quanto indicato dall'art. 769 c.p.c.: chiavi, copia del processo verbale di apposizione di sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione, nota delle opposizioni ex art. 764 c.p.c.).

Del pari comunemente, ma anche qui in assenza di una puntuale previsione normativa ⁽¹¹⁾, si afferma che il cancelliere debba redigere processo verbale, a norma dell'art.126 c.p.c., delle operazioni di sigillazione ⁽¹²⁾. L'atto deve pertanto essere sottoscritto dal cancelliere e dalle persone intervenute e contenere le indicazioni prescritte dalla predetta norma ⁽¹³⁾; deve inoltre recare le menzioni delle circostanze intervenute nel corso delle operazioni stesse: si pensi al caso in cui occorra custodire le chiavi a norma dell'art. 756, oppure vi siano dei beni su cui non possono essere apposti i sigilli e cose deteriorabili, a norma dell'art. 758, o si rinvenivano carte o testamenti ai sensi dell'art. 757. Si noti che, nonostante questa norma si limiti ad attribuire al giudice "la facoltà nonché il dovere" ⁽¹⁴⁾ di provvedere alla conservazione di testamenti e carte, secondo autorevole dottrina ⁽¹⁵⁾ è opportuna la consegna ad un notaio per la pubblicazione o trascrizione in un verbale del testamento rinvenuto durante le operazioni di sigillazione.

3.La delegabilità al notaio dell'attività di sigillazione

Occorre chiedersi, a questo punto, se la materiale attività di sigillazione possa essere affidata anche al notaio, con apposita delega del giudice.

All'uopo viene innanzitutto in considerazione la previsione di cui al numero 4 dell'art. 1 legge not., secondo cui: *"ai notari (...) è concessa (...) la facoltà di (...) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali (...)"*.

Dottrina notarile, in epoca remota, ha osservato che tale norma ha allargato la sfera delle attribuzioni notarili in tema di sigillazione e di disigillazione previste dalle leggi civili e commerciali,

ritenendo peraltro che, di norma, deve essere chiamato il notaio alla sigillazione, mentre può essere delegato il cancelliere, nelle veci del notaio, laddove sussista l'istanza espressa della parte interessata e ricorra un suo legittimo interesse ⁽¹⁶⁾.

Sul punto non sussiste, però, uniformità di opinioni.

Secondo taluna dottrina, infatti, dal momento che il codice di procedura civile del 1940, all'art. 752, ha attribuito al tribunale il potere di apporre i sigilli, senza prevedere una possibilità di delega, sarebbe stata eliminata la possibilità per il notaio di procedere all'apposizione dei sigilli ⁽¹⁷⁾.

Quest'ultima impostazione non convince e pare, al contrario, doversi affermare la delegabilità al notaio dell'attività di cui si discute per una pluralità di motivi.

Anzitutto, l'argomentazione invocata dalla dottrina appena più sopra richiamata è assai debole: la lettera dell'art. 847 del codice di rito del 1865, infatti, non differisce, nella sostanza, da quella dell'attuale art. 752 ⁽¹⁸⁾.

Al contempo, è ancor oggi vigente una disposizione della legge notarile, in precedenza richiamata (art. 1, numero 4) che chiaramente contempla la possibilità che al notaio sia delegato il compimento dell'attività di sigillazione.

Esiste, altresì, nel codice di rito civile una previsione di carattere generale, qual è quella di cui all'art. 68, 2° comma ⁽¹⁹⁾, che consente al giudice di «commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge». E, come si è già avuto modo di evidenziare in più occasioni, detta disposizione: per un verso, vale a differenziare la posizione del notaio – quale possibile sostituto del giudice – dagli ausiliari del giudice di cui all'art. 68, 1° comma ⁽²⁰⁾; per altro verso, vale ad aprire significativi margini di intervento nell'ambito della più ampia prospettiva tendente a ricorrere alla delega di funzioni giurisdizionali ⁽²¹⁾.

Sia sul piano delle disposizioni normative di riferimento, che delle disposizioni di carattere più generale, nonché sul piano di ordine sistematico, sussistono, dunque, tutte le condizioni per affermare la delegabilità al notaio, da parte del giudice, al compimento delle attività di sigillazione.

Né, giova chiarirlo, può ravvisarsi alcuna preclusione di sorta nell'attribuzione, ad opera dell'art. 752 c.p.c., al tribunale della competenza all'apposizione dei sigilli in quanto, evidentemente, detta disposizione riserva la competenza a disporre l'apposizione dei sigilli, indubbiamente riservata a quest'ultimo, ma non anche la differente e conseguente attività di materiale apposizione dei sigilli ⁽²²⁾, la quale, per i motivi in precedenza evidenziati, ben può essere delegata ad un notaio; e costituisce, anzi, a ben vedere, una ulteriore espressione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 1 della legge notarile, del ruolo del notaio quale interlocutore privilegiato del giudice ove sussistano spazi di operatività per il ricorso alla delega di attività giurisdizionali (nella specie attività di giurisdizione in senso ampio, ossia attività che, pur inserendosi nell'ambito dell'iter procedimentale in cui si estrinseca, nel caso di specie, l'esercizio del potere giurisdizionale, non si concreta in attività di *ius dicere* - cd. giurisdizione in senso stretto -).

4. Attività da compiersi da parte del notaio delegato (problematiche e limiti)

Concretamente, il notaio che procede all'apposizione dei sigilli provvede alla conservazione delle carte importanti che rinviene, oppure ne forma un involto che sigilla e sottoscrive determinando il giorno e l'ora in cui prenderà gli opportuni provvedimenti. Laddove rinvenga testamenti o altre carte importanti, il notaio deve provvedere alla loro conservazione (art. 757

c.p.c.) e, qualora non possa provvedervi nello stesso giorno, deve descrivere, nel processo verbale, la forma esterna delle carte e chiuderle in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti; se vi sono cose che non possono essere sigillate bisogna che il notaio le descriva nel verbale ⁽²³⁾. Secondo parte della dottrina, per la conservazione delle cose sigillate, è il notaio che deve nominare un custode, il quale deve intervenire all'atto e sottoscriverlo, in segno di accettazione dell'incarico ⁽²⁴⁾.

Dopo l'apposizione dei sigilli non è più possibile, neanche dal notaio procedente, accedere nei locali già chiusi se non per cause urgenti e dopo motivato decreto del tribunale; le chiavi, ritirate dal notaio, vengono consegnate al cancelliere che le custodisce; se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale; delle cose deteriorabili, secondo parte della dottrina, è possibile ordinare ex art. 755 c.p.c. la vendita immediata ⁽²⁵⁾.

Si riscontra una diversità di opinioni in dottrina in merito al potere del notaio di aprire porte e rimuovere gli ostacoli durante l'attività di sigillazione.

Secondo un orientamento il notaio ha facoltà di far aprire le porte e di rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre ⁽²⁶⁾.

Altra dottrina, contrariamente, sostiene che, se il notaio incontra, nell'espletamento delle sue funzioni, porte chiuse od ostacoli, o altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, compete al pretore (attualmente al tribunale) ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni; il notaio in quest'ottica, pertanto, deve astenersi dal prendere qualsiasi decisione e rimettere le parti innanzi al magistrato competente, facendo constare il tutto nel verbale ⁽²⁷⁾.

Quest'ultima impostazione sembra trovare un significativo riscontro nella previsione di cui all'art. 755 c.p.c., nella parte in cui riserva al giudice il potere di «ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni» nelle ipotesi in cui «le porte sono chiuse o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà tanto prima quanto durante l'apposizione», ed è altresì in linea con l'indirizzo secondo cui, in sede di inventario, il pubblico ufficiale non ha altro compito che quello di registrare fedelmente tutte le attività compiute e tutte le dichiarazioni ricevute, senza che lo stesso possa anche ritenersi investito di poteri di imperio (inquisitori, investigativi, coercitivi) tra i quali – a titolo esemplificativo – “l'effrazione di serrature di mobili” ⁽²⁸⁾.

Delle operazioni effettuate il notaio deve redigere apposito verbale, per il quale non è richiesto l'intervento dei testimoni (art. 47 legge not.) ⁽²⁹⁾. Tale verbale, qualificato come atto pubblico a contenuto non patrimoniale ⁽³⁰⁾, deve contenere le circostanze intervenute nel corso delle operazioni stesse (alla stessa stregua di quanto si è osservato in termini più generali per il processo verbale redatto dal cancelliere) e deve essere redatto in conformità alle norme relative ai verbali ricevuti dal notaio ⁽³¹⁾. Infine, a norma dell'art. 752 c.p.c., deve essere trasmessa al giudice delegante la copia del processo verbale.

Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

1) Così F.CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, vol. III, 208. Cfr. anche S.SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, libro IV, parte II, Milano, 1959, 65, che così spiegava l'istituto in discorso: "La sigillazione è uno dei fatti più gravi che si possono immaginare in un ordinamento che riconosce la proprietà, la successione, la autonomia del soggetto, perché essa costituisce essenzialmente una separazione del bene, sia pur temporanea, dal soggetto. A differenza che nelle misure cautelari di qualunque genere (...) non si ha sostituzione di un soggetto ad un altro, con la conseguente cura del bene: qui vi è l'arresto di una situazione, la sua fissazione in un determinato momento, quindi la sua estraneazione alle vicende e alle influenze della vita. Tutto questo non può avvenire se non attraverso quel che si suol chiamare diritto pubblico: anche se tutto è compiuto in vista di privati interessi (...). Si ha come una momentanea sospensione dell'ordinamento, o meglio delle sue strutture in ordine ai beni e questo si esprime e si realizza mediante il pubblico sigillo (...). Questa specie di filosofia del sigillo (alla quale presta un singolare sostegno l'art. 761 che vieta al pretore e al cancelliere di entrare nei luoghi chiusi con la apposizione dei sigilli), mira a mettere in luce un aspetto fondamentale dell'istituto, ed è la sua eccezionalità, che rende tassative le previsioni della legge, imponendo una strettissima interpretazione delle norme. In modo particolare, tende ad escludere che attraverso la sigillazione si miri a conseguire scopi che solo attraverso gli specifici mezzi cautelari possono essere raggiunti".

È facile cogliere la delicatezza dell'istituto in esame specie laddove si consideri l'ipotesi prevista dal numero 3 dell'art. 754 c.p.c. (relativa all'apposizione dei sigilli d'ufficio nel caso in cui il *de cuius* sia stato depositario pubblico o abbia rivestito cariche e funzioni per cui si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato), disposizione che, secondo parte della dottrina, ha "indubbiamente, un carattere politico ed è determinata dalla così detta *ragione di Stato*, ma, appunto per ciò si presta ad abusi ed ingiuste rivendicazioni o, addirittura, appropriazioni": così U.ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1966, 323, il quale ricorda alcuni noti casi storici, come la controversia insorta tra gli eredi di F.Crispi e lo Stato (su cui cfr. anche le celebri parole di L.MORTARA, *Commentario al codice e alle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 611).

2) F.DE STEFANO, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Padova, 2002, 537-538, considerata la delicatezza del procedimento in discorso, sottolinea che esso si esaurisce con il compimento delle attività materiali di apposizione dei sigilli e l'adozione delle misure conservative necessarie, consacrate direttamente nel verbale che le descrive e volte alla conservazione, ad un tempo materiale e provvisoria dei beni mobili. Tale sua funzionalizzazione – avverte l'Autore – esclude la possibilità di pronunciare sulle contese sui diritti coinvolti, essendo riservata la potestà giurisdizionale di risolverle al giudice della cognizione. Così in giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, ord. 4 luglio 1974, ricordata da F.DE STEFANO, op.cit., 537 e consultabile anche in M. DI MARZIO, *I procedimenti di successione*, Milano, 2002, 64 secondo cui "dati ... dal pretore i provvedimenti di cautela (apposizione di sigilli, inventario), i suoi poteri sono esauriti e la parte che voglia affermare l'esistenza di un diritto sui beni ereditari e che voglia realizzare tale diritto dovrà promuovere le necessarie azioni di cognizione che tendono alla formazione di un titolo in virtù del quale potrà conseguire l'apprensione dei beni che gli appartengono".

3) Alcuni Autori propendono per la natura cautelare del procedimento di apposizione dei sigilli: cfr. tra gli altri, sotto il previgente codice, P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, 37, il quale attribuisce all'apposizione dei sigilli e all'inventario una funzione analoga a quella del sequestro giudiziario; L.MORTARA, op.cit., 620. Nella vigenza dell'attuale codice cfr. U.ROCCO, op.cit., 315, secondo cui il procedimento ha natura prettamente cautelare, essendo diretto alla conservazione dei beni, evitando che il pericolo che dalla menomazione o sottrazione di essi venga ad essere leso l'interesse sostanziale di coloro che essendo titolari di diritto su certi beni determinati possano ricevere un danno; l'Autore tuttavia ha cura di precisare che il provvedimento in discorso non ha lo scopo di garantire i risultati dell'esecuzione forzata; C.M.CEA, *Successione. V. Apertura delle successioni, diritto processuale civile*, in *Enc.Giur.*, XXX, Roma, 1993, 5; A.MASIELLO, R.BRAMA, *La volontaria giurisdizione presso le preture*, Milano, 1992, 203. In giurisprudenza cfr. Cass. 5 aprile 1968, n. 1044, in *Foro it.*, 1968, I, 1172 ss. e in *Giur.it.*, 1969, I, 524, secondo cui "Il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria, a volte strumentale rispetto al procedimento per la formazione dell'inventario. La sua finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto". In tale ottica si è espressa anche la giurisprudenza di merito secondo cui tale procedimento ha natura cautelare ed è diretto alla tutela immediata dei diritti successori dell'erede, con la conseguenza che avverso tale provvedimento è ammissibile il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.: così Trib. Napoli, 9 maggio 2007, in *Deiure*; adde Trib. Foggia 1° dicembre 1995, in *Giur. merito* 1996, 214 con nota di DANZA. Altra dottrina, pur ritenendone la natura cautelare, ne sottolinea le differenze: cfr. E.MOSCATI, *Sigilli* (voce *Diritto privato e diritto processuale civile*), in *NN.D.I.*, XVII, Torino, 1970, 322, secondo cui la strumentalità non è la nota caratterizzante dell'istituto poiché l'apposizione dei sigilli non è preordinata all'emanazione di altro e definitivo provvedimento.

Da ultimo critica la tesi della natura cautelare S.MEMMO, *Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, Torino, 2014, 540-541, che peraltro accosta la figura in esame all'istituto del *trust*, ritenendo analoga l'esigenza di segregazione del patrimonio sottesa, pur

puntualizzando che mentre la sigillazione è volta solo ad esigenze statiche di conservazione o, al più, di garanzia per i soggetti che la richiedono, nel *trust* la segregazione è finalizzata ad esigenze gestionali nell'interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico secondo quanto disposto dal *settlor* nell'atto costitutivo del *trust*, sotto l'eventuale vigilanza di un terzo soggetto (il *protector*, custode).

4) Altro schieramento dottrinale ritiene che tale procedimento sia inquadrabile nell'ambito della giurisdizione volontaria. Cfr., sotto il codice del 1865, per tutti, G.CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1928, 1270; nella vigenza dell'attuale codice cfr. S.SATTA, op.cit., 66, secondo cui della giurisdizione volontaria tale procedimento "ha tutti i caratteri, e il nuovo codice li ha, ci sembra, accentuato, quando ha tolto quella possibile contenziosità cui poteva dar luogo la rimozione"; D.GROSSI, *Sigilli (apposizione di)*, voce *Enc.dir.*, Milano, 1990, 526 ss.; S.SATTA, C.PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 509, secondo cui il carattere volontario dell'istituto si giustifica con l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario quando non vi sia erede certo che si immetta nel possesso dei beni; E.PROTETTI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1986, 261; A.CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni*, in *Tratt.dir.successioni e donazioni*, V, diretto da BONILINI, Milano, 2009, 64; F.DE STEFANO, op.cit., 537-538, il quale puntualizza che tale istituto può giustificarsi solo in assenza di controverse altrimenti, diversamente opinando, si ammetterebbe l'intromissione della autorità giudiziaria su posizioni giuridiche soggettive piene con forme sommarie e del tutto inadeguate alla loro tutela. In giurisprudenza nel senso che il procedimento in esame ha natura di volontaria giurisdizione cfr. Cass. 6 maggio 1974, n. 1251, in *Giur.it.*, 1974, I, 1458, con nota di P. PAJARDI, *I danni processuali cercano un giudice con la lanterna di Diogene*, e in *Foro it.*, 1975, I, 655.

5) G.ARIETA in L.MONESTANO, G.ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, Vol. II, *Riti differenziati di cognizione*, tomo II, Padova, 2002, 1522 ss., individua nella tutela in esame i caratteri che identificano ogni tutela camerale costituendo essa attuazione di richieste di tutela giurisdizionale di poteri o facoltà che fanno parte di diritti soggettivi o comunque di situazioni giuridiche sostanziali facenti capo a determinati soggetti, che l'ordinamento ritiene di attribuire alla cognizione del giudice camerale in presenza di fattispecie tipicamente prevista dalla legge.

6) Cfr. U.ROCCO, op.cit., 318, secondo cui nel procedimento di apposizione dei sigilli possono riscontrarsi due momenti o due fasi, la prima che può denominarsi dell'*autorizzazione*, la seconda che può denominarsi dell'*esecuzione* (corsi dell'Autore). Danno conto della duplice fase in cui si articola il procedimento in esame anche C.M. CEA, op.cit., 5, nonché E.MOSCATI, op.cit., 317, i quali riconducono l'accertamento del giudice alla verifica del *fumus boni iuris* (ossia alla probabilità dell'esistenza del diritto vantato da colui che invoca il provvedimento) e del *periculum in mora* (*id est* al pericolo che, a causa della vacanza nell'amministrazione di un determinato patrimonio mobiliare per mancanza o incapacità del titolare, i beni che ne fanno parte possano essere sottratti o andare dispersi qualora non vengano adottate tempestivamente le misure opportune per la conservazione degli stessi). Da ultimo, in senso analogo sull'articolazione del procedimento in due fasi cfr. C. D'APREA, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di S. CHIARLONI, libro IV, *Dei procedimenti speciali*, a cura di E. DEL PRATO, Bologna, 2017, 240. In giurisprudenza cfr. la sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 2000, n. 400, in *Giur.cost.*, 2000, 2810, la quale respingendo la questione di costituzionalità sollevata in merito al combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759, ha affermato che nel procedimento di apposizione di sigilli il giudice ha l'obbligo di accertare, anche se con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti sufficienti elementi di prova. In senso contrario sulla valutazione del *periculum* cfr. G. ARIETA, op.cit., 1522, secondo cui il provvedimento in esame non ha bisogno per essere concesso della sussistenza del *periculum in mora*, del quale manca ogni richiamo normativo, esplicito o solo implicito, e la necessità di valutazione giudiziaria dello stesso; *adde* in senso analogo F.DE STEFANO, op.cit., 537 (in particolare vd. nt. 178) il quale critica l'impostazione tendente a ravvisare nel procedimento in esame una duplice fase (vd. pag. 538) ma sembra contestarne il presupposto fatto proprio da parte della dottrina ricondotta natura cautelare.

7) Si rammenta che l'apposizione dei sigilli può essere disposta su ricorso presentato dalle persone indicate nell'art. 753 ovvero d'ufficio nei casi indicati nell'art. 754. A quest'ultima fattispecie parte della dottrina riconduce carattere necessario, nel senso che la valutazione del giudice è limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali cui è subordinata, e in caso di verifica positiva, il giudice è tenuto a provvedere senza alcun margine di discrezionalità: così e per tutti vd. D.GROSSI, op.cit., 530; *adde* S.MEMMO, op.cit., 542, secondo cui nella sigillazione officiosa l'oggetto della valutazione e decisione del giudice è limitato alla verifica dei presupposti sostanziali ed è vincolato, una volta compiuto questo accertamento, all'adozione o meno della misura.

8) A.MASIELLO, R.BRAMA, op.cit., 208, precisano che "alcuna norma indica il modo di eseguire l'apposizione dei sigilli, né il materiale o il tipo di sigillo da usare. Tuttavia, per quanto riguarda quest'ultimo, non vi è dubbio che debba trattarsi del sigillo ufficiale, fabbricato dalla Zecca di Stato e in dotazione ad ogni ufficio giudiziario, sigillo di materiale metallico recante lo stemma dello Stato, con l'indicazione della Pretura. Per il resto sembra che il sistema che dia maggiori garanzie sia ancora oggi quello già invalso nella prassi e consistente nell'applicare alle porte, alle finestre o ai

mobili, se necessario, una fettuccia di tela, fermata da ceralacca recante impresso il timbro a secco. Peraltro nulla osta a che siano utilizzati metodi diversi, quando lo si reputi opportuno o quando ci si trovi in presenza di situazioni particolari”.

Si ritiene utile ricordare gli accorgimenti che secondo la dottrina citata (vd. A.MASIELLO, R.BRAMA, op.cit., 208-209) devono essere considerati nell’attività di sigillazione: “è necessaria ogni cautela prima di procedere all’effrazione di serrature di porte d’ingresso, con la conseguenza che il pretore deve avere cura, preventivamente, di accertare che nell’immobile non abiti alcuno o che, se qualcuno vi dimori, sia stato adeguatamente informato dello scopo dell’accesso dell’ufficio. In ogni caso, non è consigliabile apporre senz’altro i sigilli ad una porta senza averla fattami in precedenza aprire e senza avere accertato che nel luogo da sigillare non vi siano persone o animali o che in esso non possano verificarsi situazioni di pericolo, quali ad esempio, perdite di acqua o di gas (...) quando, al momento dell’accesso, l’immobile sia abitato, il pretore, non essendo possibile l’estromissione delle persone che comunque vi si trovano, provvede esclusivamente alla descrizione di quanto contenuto nei locali e, se opportuno, dispone l’accantonamento di tutti i beni del defunto, o di parte di essi (tappeti, arazzi, quadri, gioielli, etc.) in uno o più vani, sulle cui porte d’ingresso appone i sigilli (art. 758 cod.proc.civ.). se si rinvenivano cose deteriorabili, il pretore può ordinare con decreto la vendita immediata (art. 758 cod.proc.civ.); la somma ricavata viene depositata nelle forme dei depositi giudiziari. In ogni caso non possono essere apposti i sigilli alle cose che sono necessarie all’uso personale di coloro che abitano nella casa; pertanto, non potranno mai essere sigillate una camera da letto o, tanto meno, una cucina(...) durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore deve avere cura altresì di assumere informazioni, al fine di accertare che nulla sia stato asportato; ove risulti l’esistenza di beni del defunto situati altrove (vi si trovavano prima della morte o vi sono stati trasportati successivamente), il pretore deve, senza indugio, procedere alla ulteriore operazione di apposizione di sigilli. Ove tali beni si trovino fuori dal proprio mandamento, il pretore ne informa, anche telegraficamente, o per fonogramma, il giudice competente territorialmente, il quale provvederà a quanto necessario”.

9) D.GROSSI, op.cit., 532; U. ROCCO, op.cit., 315, A.CHIZZINI, op.cit., 71; C. D’APREA, op.cit., 242.

10) Si ricorda che la violazione dei sigilli è sanzionata penalmente dall’art. 349 c.p.

11) Diversamente da quanto prevedeva il c.p.c. del 1865 che all’art. 855 disponeva il contenuto del processo verbale di apposizione dei sigilli, l’attuale codice, come osserva U.ROCCO, op.cit., 321, “accenna vagamente...alla redazione di un verbale”, agli artt. 752 (secondo cui il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale) e 757 (secondo cui ove non possa procedersi nello stesso giorno alla conservazione di testamenti e carte, occorre descrivere nel processo verbale la forma esterna della carte).

12) Cfr. D.GROSSI, op.cit.,532; E.MOSCATI, op.cit., 319; U.ROCCO, op.cit., 321, che attribuisce al verbale in discorso un contenuto particolarmente analitico affermando che deve contenere, oltre al fatto che l’apposizione sia stata posta ad istanza di parte o del PM o d’ufficio, la causa e il motivo del provvedimento, la menzione del provvedimento che lo ha disposto, l’indicazione dei luoghi, dei mobili e degli oggetti sigillati e del modo con cui è compiuta l’operazione, l’interpellanza fatta dall’ufficiale procedente e la risposta data dagli interpellati se abbiano veduto o sappiano che nessuna cosa sia stata tolta o traslocata, la constatazione che le chiavi siano state consegnate al cancelliere, la nomina del custode, la sottoscrizione delle parti intervenute, quella del pretore o conciliatore e del cancelliere (ora leggi tribunale o giudice di pace).

13) Puntualizza E.MOSCATI, op.cit., 319, che solo la mancanza della sottoscrizione del cancelliere è causa di nullità.

14) Così A.CHIZZINI, op.cit., 72.

15) Cfr. S.SATTA, op.cit., 72, secondo cui “trattandosi di testamenti dovrebbero essere affidati a un notaio o addirittura trascritti in un verbale. La legge per altro nulla dice, addossando al pretore una insostenibile responsabilità”; nello stesso senso vd. anche P. D’ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, libro III e IV, Torino, 1957, 412; A.MASIELLO-R.BRAMA, op.cit., 231. Sul punto *adde* A.CHIZZINI, op.cit., 72; C.D’APREA, op.cit., 255.

16) Cfr. in tal senso G.SOLIMENA, *Commento alla legislazione notarile italiana*, Milano, 1918, 13, di cui si ritiene utile riportare l’intero passaggio: «Dal combinato disposto degli artt. 861 e 866 cod.proc.civ. si evince che la facoltà di rimuovere i sigilli e di formare l’inventario, prima dell’entrata in vigore della presente legge, era consentita al notaio per *designazione del testatore o per commissione del pretore a istanza di parte*. Conseguiva da ciò che la facoltà della rimozione dei sigilli non poteva ritenersi conferita al notaio qualora non occorresse l’inventario.

Nella stessa guisa *l’inventario dei beni del minore*, prima dell’attuazione della presente legge, era demandato al notaio nel solo caso di *nomina* o da parte del genitore o da parte del consiglio di famiglia (art. 282 cod. civ.).

E, in materia fallimentare, la designazione del notaio, per la compilazione dell’*inventario dei beni del fallito*, era demandata al tribunale e, in caso di urgenza, al giudice delegato (art. 741 cod. comm.).

Ma la facoltà della sigillazione occorribile nel procedimento relativo all’*apertura della successione* (art. 847 cod.proc.civ.) e nella *procedura fallimentare* (art. 734 cod. comm.) era, *de jure*, demandata al pretore, senza che questi potesse delegarla al notaio.

Or bene, questo n. 4° consente all'autorità giudiziaria, e cioè al tribunale o al pretore, a seconda dei casi, di delegare il notaio all'apposizione e alla rimozione dei sigilli e alla formazione degli inventari.

La innovazione legislativa ha non lieve importanza sotto il riflesso che, ora, *in via di regola*, è chiamato il *notaio* alla formazione degli inventari e, solo *in via di eccezione*, vi può essere chiamato il *cancelliere della pretura*, mentre, in addietro, vigeva il sistema a fatto opposto (art. 806 cod.proc.civ.). E, quanto alla eccezione, va pure rilevato che il pretore in tanto può delegare il cancelliere, nelle veci del notaio, in quanto siavi l'*istanza* espressa della parte interessata e ricorra un *legittimo interesse* per lei, a tale riguardo» (corsivi dell'Autore).

17) Così E.PROTETTI e C.DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 2016, 67, nota n. 2. Nello stesso senso sembra P.BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, 40, secondo cui, testualmente: «l'apposizione dei sigilli, originariamente contemplata dall'art. 1 l. not., è invece ora di esclusiva competenza del pretore, ex art. 752 c.p.c.». Su questo profilo cfr. anche M. DI FABIO, *Manuale di notariato*, Milano, 2014, 150, il quale precisa che la legge notarile prevede che l'A.G. possa delegare il notaio, dà conto della tesi appena richiamata nonché della discussa possibilità della delega al notaio (vd. nota 26); tuttavia Egli afferma che, qualora l'inventario al quale procede il notaio, delegato dal tribunale o designato dagli aventi diritto, si protragga entro l'arco di una giornata ovvero, per qualsiasi ragione, debba essere proseguito successivamente, il notaio possa procedere all'apposizione dei sigilli senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale ed altrettanto dicasi qualora non sia possibile la nomina di un custode ex art. 646 c.p.c.

18) Secondo tale art. 847 "[I]. Quando si faccia luogo all'apposizione dei sigilli vi procede il pretore. [II]. Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, un caso di urgenza, dal conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al pretore". L'attuale art. 752 c.p.c. recita: "[I]. All'apposizione dei sigilli [361, 705 1 c.c.] procede il tribunale. [II]. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale." Si rammenta che da questa norma la parola «tribunale» è stata sostituita alla parola «pretore» dall'art. 106 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

19) Per un'impostazione che, nell'affrontare la problematica in esame, tende a valorizzare la previsione di carattere generale di cui all'art. 68, 2° comma, c.p.c. cfr. A.AVANZINI, L.IBERATI, A.LOVATO, *Formulario degli atti notarili*, XXV, Torino, 2016, 1043.

20) Cfr. più ampiamente E.FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, in *Studi e materiali*, n. 2/2002, Milano, 2002, 517 ss.

21) Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *Dalla delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata alla delega di giurisdizione in genere*, relazione introduttiva al convegno su "Processo civile e delega di funzioni" organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura e dalla Fondazione Italiana del Notariato i cui atti sono stati pubblicati a cura di E. Astuni e E. Fabiani nei *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, Milano, 2016, 9 ss.; ma vedi anche Id., *Dalla delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata alla delega di giurisdizione in genere*, in *Giusto processo civile*, 2016, 161 ss.; Id., *La delega di giurisdizione*, *Foro it.*, 2015, V, 439 ss.

22) Come la dottrina notarile avverte, l'atto di apposizione (come quello di rimozione dei sigilli) redatto dal notaio è tra quelli che, pur rientrando nella competenza notarile, non possono tuttavia essere compiuti dal notaio se non a seguito di delega dell'autorità giudiziaria (cfr. G.C.LASAGNA, *Il notaio e le sue funzioni*, Genova, 2° ed., 1969, 448; A.MASIELLO-R.BRAMA, op.cit., 231 ss.; più di recente, tra gli altri, cfr. P.BOERO – M.IEVA, *La legge notarile*, Milano, 2014, 47).

23) G.C.LASAGNA, op. cit., 449.

24) Op.ult.loc.cit.

25) C.FALZONE – A.ALIBRANDI, *Apposizione di sigilli*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, Roma, 1977, 126; da ultimo cfr. C.D'APREA, op.cit., 258, secondo cui "il giudice nel valutare se procedere alla vendita immediata ascolterà preferibilmente l'opinione degli interessati. La vendita immediata viene effettuata tramite commissionario ai sensi degli art. 532 e ss. cod.proc.civ. Ne deriva che il commissionario è autorizzato a vendere solo per contanti, da versare secondo le forme dei depositi giudiziari. Se entro un mese dalla vendita senza incanto non si è raggiunto lo scopo prefissato, il commissionario deve riconsegnare i beni affinché vengano venduti all'incanto, ai sensi dell'art. 533".

26) Op.ult.loc.cit.

27) G.C.LASAGNA, op. cit., 449; R.BRAMA, *Dizionario della volontaria giurisdizione*, Milano, 2000, 253.

28) Cfr. nota n. 585-2008/C, est. M. LEO - C. LOMONACO, in *Cnn Notizie* del 28 ottobre del 2008, la quale ricorda, sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza, come l'assenza di tali poteri si giustifica con il fatto che il notaio (e il cancelliere) va qualificato come ausiliario del giudice (all'uopo richiama Cass. 29 maggio 1976 n. 1953 in *Riv. not.*, 1977, 438) e che il giudice stesso in tale materia è sfornito di poteri di imperio, ad eccezione di poche e ben determinate ipotesi (apposizione di sigilli, nomina del custode delle cose inventariate). Inoltre tale nota afferma che l'impossibilità per il notaio di procedere ad effrazioni sembra ricavarsi anche dall'art. 770 c.p.c. nel quale è previsto

che il notaio si fa consegnare dal cancelliere “le chiavi da lui custodite”, e così lasciando intendere la norma che gli accessi del pubblico ufficiale per l’espletamento delle operazioni di inventario devono limitarsi ai “luoghi” per lui aperti. Nello stesso senso si pone la risp. a quesito n. 811-2008/C_284-2008/T, est. S. METALLO – S. CANNIZZARO.

29) C.FALZONE – A.ALIBRANDI, op.cit.,126; G.C.LASAGNA, op.cit., 449.

30) C.FALZONE – A.ALIBRANDI, op.cit., 126.

31) Specifica G.C.LASAGNA, op.cit., 449, che lo stesso deve essere conservato a raccolta (richiamando l’art.70 L.N.).